

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 6 del 5.3.2009

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FORME COLLABORATIVE CON ALTRI ENTI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Paderno Franciacorta, ente locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, si avvale dell'autonomia riconosciutagli dalla costituzione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Paderno Franciacorta nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Brescia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Paderno Franciacorta ispirandosi ai valori ed ai principi sanciti dalla costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e favorisce la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e, in applicazione del principio di sussidiarietà, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali, con particolare riferimento al territorio della Franciacorta;
 - d) realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia e valorizzando il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

- e) realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo della vita civile e sociale. Negli organi collegiali del comune è promossa la rappresentanza di entrambi i sessi;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Paderno F.C. si estende per 5,51 Km², confina con i Comuni di Passirano, Castegnato e Rodengo Saiano.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel palazzo Sandrinelli in via Toselli al n. 7.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Paderno Franciacorta .
2. Lo stemma del Comune è rappresentato da una blasonatura in argento con corona in oro antico gemmata in rubini e ametiste con inserita una fronda verde di tre rami.
3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo rettangolare, di colore rosso e bianco, nel centro del quale è posto lo stemma dell'ente.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 5 - FORME COLLABORATIVE

1. Il Comune può formalizzare intese e accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti, per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.

ART. 6 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali al fine di svolgere e fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

ART. 7 – CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio comunale può deliberare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. 267/2000, la costituzione di consorzi con altri enti locali.

ART. 8 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco promuove o aderisce agli accordi di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.Lgs. 267/2000, previa deliberazione di intenti da parte del Consiglio comunale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITA'

CAPO I - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ART. 9 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
2. Al Consiglio comunale è attribuita autonomia organizzativa e gestionale.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'Assessore più anziano di età. Al fine di poter assumere l'ufficio di Presidenza del consiglio, sia il Vicesindaco che l'Assessore devono essere Consiglieri comunali.
4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento del Consiglio comunale.
6. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
7. Nella definizione dell'indirizzo politico-amministrativo dell'ente il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
9. Il Consiglio comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà e sussidiarietà.

ART. 11 - CONVOCAZIONE E SEDUTE

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché rientrino tra quelli di competenza consiliare.
2. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale comprende la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina dei componenti della Giunta.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Qualora dovessero essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone, il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento senza la presenza del pubblico.
6. Le ulteriori modalità di convocazione del Consiglio comunale, la disciplina delle sessioni e delle sedute, lo svolgimento dei lavori e le modalità di votazione sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 12 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art.193 del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori comunali.
4. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.

ART. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni consiliari permanenti, commissioni speciali di indagine e commissioni di studio.
2. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzione preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

3. Le commissioni speciali di indagine svolgono attività di accertamento su fatti, atti e provvedimenti riguardanti l'attività amministrativa. Tali commissioni sono istituite con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
4. Le commissioni speciali di studio hanno il compito di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che, comunque, interessano l'ente.
5. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle commissioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio di proporzionalità e di rappresentatività di tutti i gruppi consiliari.
6. Ove vengano istituite commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e controllo, la presidenza delle stesse è attribuita alle opposizioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 14 – CONSIGLIERI

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e lo stato giuridico dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli, in forma scritta, l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, motivando in ordine alle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Per la decadenza del consigliere è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Il Sindaco può attribuire, con atto motivato, a singoli Consiglieri il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici. Il Consigliere incaricato riferisce al Sindaco e non può assumere atti a rilevanza esterna, né adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo per la maggioranza nel consigliere non assessore che abbia riportato il maggior numero di voti e per i gruppi di minoranza nei candidati sindaci.
2. Non può essere nominato Capogruppo il consigliere facente parte della Giunta comunale.
3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. È istituita la Conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
5. Le modalità di convocazione, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

CAPO III - IL SINDACO

ART. 17 - RUOLO ISTITUZIONALE E FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. La legge disciplina la durata in carica, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
4. Al Sindaco spetta altresì la rappresentanza legale del Comune anche in giudizio.
5. Il Sindaco esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Egli può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.
7. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco :
 - a) sentita la Giunta comunale definisce il programma di mandato e lo presenta al Consiglio;
 - b) dirige e coordina l'attività politico- amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - c) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

- d) promuove e aderisce agli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale;
- e) indice i referendum consultivi e convoca i relativi comizi;
- f) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- h) conferisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- i) nomina i Responsabili di area, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.lgs 267/2000, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA

- 1. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita poteri di impulso per l'esecuzione degli atti.
- 2. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici, servizi, istituzioni, aziende, società e consorzi dipendenti, informazioni e atti, anche riservati.
- 3. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o altri funzionari, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 4. Il Sindaco promuove ed assume iniziative affinché gli uffici, i servizi, le aziende, istituzioni e società del Comune svolgano le loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio comunale.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

- 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

ART. 21 - VICESINDACO

- 1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta di provenienza consiliare.
- 2. Egli viene nominato con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale.
- 3. Il Vicesindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi.
- 4. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, da esso definito con il provvedimento espresso di nomina, entro il numero massimo fissato dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori.
3. Gli Assessori sono scelti, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri l'Assessore chiamato a ricoprire la carica di Vicesindaco.
4. Gli Assessori, possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Il numero degli Assessori non consiglieri non può essere superiore alla metà dei componenti della Giunta e in ogni caso non può essere superiore a due.
5. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
6. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla revoca. Ogni Assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco che ne informa il Consiglio alla prima seduta utile.
8. Le cause di incompatibilità, lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
9. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottato e l'adottante. Non possono altresì far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
10. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

ART. 24 - COMPETENZE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi o dallo statuto al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale od ai Responsabili di area.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. E' competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

CAPO V - GLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 25 - LE DELIBERAZIONI

1. Il numero legale per la validità delle sedute del Consiglio comunale è stabilito nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, in ogni caso deve essere prevista la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il numero di voti favorevoli per l'approvazione delle deliberazioni consiliari è stabilito nel regolamento sul funzionamento del consiglio nel rispetto delle maggioranze speciali previste dalla legge e dallo statuto.
2. La Giunta comunale è legalmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti, computando a tal fine il Sindaco e delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando abbiano come presupposto l'apprezzamento delle loro qualità personali o la valutazione dell'azione svolta dalle stesse.
4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sui contenuti delle stesse è subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi.
5. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario comunale.
6. Nei casi in cui l'organo sia chiamato a discutere o decidere su argomenti che riguardino il Segretario comunale la verbalizzazione è assicurata da un membro del collegio nominato dal Sindaco.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
8. Nelle materie attribuite alla loro competenza, gli organi collegiali assumono tutte le determinazioni connesse, compresi gli atti di gestione finanziaria che impegnano spese ed accertano entrate.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E GARANZIE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

ART. 26 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 27 – CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può attivare forme di consultazione su argomenti specifici, per acquisire il parere o proposte di formazioni economiche e sociali, di determinate categorie di cittadini o vaste fasce di popolazione individuate anche su base topografica.

ART. 28 – PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta delle adesioni avviene apponendo nome, cognome e firma, in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente.
4. Alle petizioni il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il Consiglio e la Giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
5. I promotori della petizione devono essere sentiti dall'organo competente a decidere.
6. La decisione dell'organo competente deve essere motivata e comunicata ai promotori della petizione.

ART. 29 - PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente a decidere può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 30 - INTERROGAZIONI

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici fatti od aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni.

ART. 31- REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico e per la realizzazione di opere di rilevante interesse generale.
2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nel corso del medesimo mandato amministrativo. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio comunale;
 - c) piano di governo del territorio e relativi strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilancio di previsione e rendiconto della gestione;
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
8. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

ART. 32 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì il diritto di essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Quando ricorrono oggettive ragioni di somma urgenza si deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

ART. 33 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti.
2. Sono sottratti alla consultazione gli atti che esplicitamente dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 34 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, sono pubblici e devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale denominato "Albo pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

ART. 35 - LE COMMISSIONI COMUNALI

1. Per dar voce alla partecipazione popolare il Consiglio può istituire commissioni comunali.
2. Le suddette commissioni sono costituite da cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
3. Le commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di studio, di promozione e proposta nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di istituzione.
4. La costituzione, composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 36 – ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Possono chiedere la registrazione solo le associazioni che non hanno finalità di lucro e che, in linea generale, sono di servizio alla collettività.
4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

ART. 37 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione attinenti all'attività di competenza e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
6. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
7. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 38 - VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

ART. 39 – ELEZIONE

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore civico comunale mediante elezione a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Se dopo due votazioni consecutive, nessun candidato ottiene la maggioranza prescritta si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Prima di assumere le sue funzioni il Difensore civico giura davanti al Consiglio comunale di adempiere fedelmente alle sue funzioni al solo scopo del pubblico bene.

ART. 40 - DURATA IN CARICA

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.
2. Non è immediatamente rieleggibile.
3. Può essere revocato dal Consiglio comunale, con la medesima maggioranza con cui è stato eletto, solo nel caso di inadempienza grave o di impedimento permanente.

ART. 41 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non può essere eletto Difensore civico:
 - a. chi non è eleggibile alla carica di Consigliere comunale;
 - b. i membri del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale o comunale e delle relative Giunte;
 - c. gli amministratori di enti, istituti ed aziende dipendenti o partecipate dal Comune, nonché di enti o aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano dallo stesso sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
 - d. coloro che esercitano attività subordinata o autonoma che sia oggetto di rapporti giuridici con il Comune;
 - e. i parenti, gli affini fino al 4° grado civile ed il coniuge dei membri del Consiglio e della Giunta, del Segretario comunale e dei funzionari Responsabili di area.
2. La perdita dei requisiti di eleggibilità determina la decadenza dalla carica che è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza semplice, su proposta anche di un solo Consigliere.

ART. 42 - FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico interviene a domanda o di propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale e gli enti e istituzioni da essa dipendenti per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che venga tempestivamente concluso.
3. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
4. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio.
6. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
7. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

8. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale in misura non superiore all'indennità degli Assessori comunali.

ART. 43 - RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
3. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 44 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione amministrativa spettanti al Segretario comunale e ai Responsabili di area.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e di flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.
4. L'organizzazione del Comune si articola in aree funzionali che aggregano, secondo criteri di omogeneità, più uffici o servizi, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 45 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali e i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.
3. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

ART. 46 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. La nomina a Segretario del comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
5. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.
6. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - c. roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili d area e ne coordina l'attività, nel caso in cui il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale;
 - e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o attribuitagli dal Sindaco;
 - f. può svolgere funzioni gestionali o assumere la titolarità degli uffici e dei servizi con le modalità indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 47 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco.
4. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di area che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
6. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si avvale del personale degli uffici comunali.

ART. 48 - RESPONSABILI DI AREA

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata ai Responsabili di area.
2. I Responsabili delle aree funzionali sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Gli incarichi di Responsabile di area hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati.
4. Il provvedimento di revoca è assunto, previo contraddittorio con il Responsabile interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
5. I Responsabili di area sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine ai Responsabili di area sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
6. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei Responsabili di area sono affidate al Direttore generale o al Segretario comunale, nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al Segretario comunale.

ART. 49 - INCARICHI A CONTRATTO

1. I posti di Responsabili di area, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere coperti con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 50 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del Dlgs n. 286 del 30 luglio 1999, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
3. La forma di gestione di ciascun servizio deve essere scelta previa valutazione comparativa delle diverse forme ammesse dalla legge, privilegiando le forme organizzative, anche sovracomunali, che realizzino obiettivi di efficienza ed economicità.

ART.51 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione dei servizi in oggetto è regolata dall'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 per la parte compatibile con il citato art. 23-bis.

ART.52 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Per l'esercizio di servizi di natura sociale, educativa, culturale e del tempo libero che necessitano di particolare autonomia gestionale il Consiglio comunale delibera scegliendo tra le seguenti forme di gestione:
 - a. Istituzioni
 - b. Aziende speciali anche consortili
 - c. Società di capitali con partecipazione interamente pubblica o mista
 - d. Associazioni e fondazioni
2. E' consentita la gestione in economia quando per le modeste dimensioni del servizio o per le specificità tecnico-operative dello stesso, tale forma di gestione è ritenuta come la migliore per le potenzialità organizzative ed economiche dell'ente.
3. Per le aziende speciali e istituzioni si applicano le disposizioni dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e del presente statuto.
4. Nelle società a capitale misto pubblico/privato il socio privato deve essere scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

ART. 53 - AZIENDA SPECIALE

1. L'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo statuto dell'azienda stessa approvato dal Consiglio comunale e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati e revocati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa acquisita per studi compiuti, per esperienze professionali maturate anche presso privati, o per uffici pubblici ricoperti. La carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione delle aziende speciali è incompatibile con la carica di Assessore o di Consigliere del Comune.

ART. 54 – ISTITUZIONE

1. Con l'atto istitutivo è approvato anche il regolamento disciplinante l'assetto organizzativo e l'attività dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
2. Il Consiglio comunale approva, unitamente all'atto istitutivo, gli indirizzi da osservare da parte della Istituzione, li aggiorna in sede di approvazione del bilancio e li verifica in sede di approvazione del rendiconto dell'Istituzione stessa.
3. Con l'atto di costituzione dell'Istituzione viene approvato un piano economico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi gestiti, le forme di finanziamento, la dotazione di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi, nonché la dotazione organica di personale.

ART. 55 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione sono nominati e revocati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale. La carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione è incompatibile con la carica di Consigliere o di Assessore del Comune.
3. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovata competenza per studi compiuti o per esperienze professionali, lavorative o di amministrazione.
4. Il regolamento disciplina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la loro posizione giuridica.
5. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
6. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue deliberazioni, adotta in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
7. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Istituzione, è il responsabile del personale, assicura la funzionalità dei servizi, attua gli indirizzi e le decisioni degli altri organi dell'Istituzione.
8. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti della Istituzione.

TITOLO VI

STRUMENTI ECONOMICI-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI

CAPO I - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 56 - PRINCIPI GENERALI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. La gestione economico-finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale. La dimostrazione del risultato di gestione è data dal rendiconto.
3. Il bilancio, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi e obiettivi affinché, oltre al controllo finanziario e contabile, sia facilitato un controllo sulla gestione e sull'efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 57 - PATRIMONIO DEL COMUNE

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili e immobili.
2. I beni mobili e immobili formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

ART. 58 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Ai fini della revisione economico finanziaria il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. La durata dell'incarico, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, le cause di cessazione dell'incarico del Revisore sono stabilite dalla legge.
3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi con la sfera delle sue competenze.
7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'organo di revisione.

CAPO II - I CONTROLLI INTERNI

ART. 59 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art.147 del D.lgs n. 267/2000.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità attuative ed operative per il funzionamento degli strumenti di controllo interno.

ART. 60 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. La metodologia del controllo di gestione deve accertare periodicamente attraverso idonei indicatori:
 - a) la congruità dei risultati rispetto agli obiettivi;
 - b) la quantificazione dei costi sostenuti;
 - c) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione svolta;
 - d) gli scarti fra obiettivi e risultati;
 - e) le responsabilità.

TITOLO VII - LA FUNZIONE NORMATIVA

ART. 61 - LO STATUTO

1. Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

ART.62 - I REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto e in genere in tutte le materie di competenza comunale.
2. I regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere tenuti a disposizione di chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del comune.